



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI
RIFIUTI SOLIDI
URBANI**

Approvato dal Consiglio Comunale

nella seduta del 27.03.2007 con deliberazione n. 67

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 1 - Servizio
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 3 - Classificazione dei rifiuti solidi urbani esterni
- Art. 4 - Classificazione rifiuti speciali assimilati
- Art. 5 - Reclami relativi al servizio
- Art. 6 - Istituzione della tassa
- Art. 7 - Oggetto della tassa
- Art. 8 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 9 - Soggetto passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 10 - Deliberazioni di tariffe
- Art. 11 - Limiti territoriali
- Art. 12 - Spazzamento
- Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 14 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 - Altre esenzioni
- Art. 17 - Agevolazioni
- Art. 18 - Classificazione dei locali ed aree tassabili
- Art. 19 - Denunce
- Art. 20 - Accertamento, contenzioso, riscossione
- Art. 21 - Controlli
- Art. 22 - Rimborsi
- Art. 23 - Funzionario Responsabile
- Art. 24 - Accertamenti
- Art. 25 - Norme di rinvio
- Art. 26 - Entrata in vigore

Art. 1

Servizio

Il Comune di Rosignano Marittimo, avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 915 10.9.1982, e della legge n. 144 del 24.04.1989, sostituita con l'art. 21 delle disposizioni contenute nella Selezione II del capo 18 del titolo terzo, del T. U. E. L., approvato con R. D. 14.09.1931, n. 1175 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni di cui al D. Lgs.15.11.1993, e di cui alla legge 22. 2. 1994, n. 146, provvede, con diritto di esclusività, al servizio di raccolta, conferimento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2

Classificazione rifiuti solidi urbani interni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono ritenuti "rifiuti solidi urbani interni", quelli indicati ai punti 1 e 2 di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 10.09.1982, nonché ai sensi della legge 144 del 4.4.1989, parte di quelli indicati al punto 3. e cioè:

- 1) rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Per rifiuto s'intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da ciclo naturale, abbandonato o destinato all'abbandono.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti solidi urbani esterni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono ritenuti rifiuti urbani esterni, parte di quelli indicati al punto 3) di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 915 del 10.09.1992 e cioè:

- I rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi.

Art. 4

Classificazione rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Sono qualificati ai rifiuti urbani, i residui derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrano ai fini dell'ordinario conferimento al Servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati ,al n. 1 punto 1.1.1. della Delib. 7.7.1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/132, così come previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 22. 2. 1994, n. 146.

I residui di cui al periodo precedente, ove non rientrino nelle tipologie di cui sopra sono qualificati come rifiuti speciali e la superficie su cui essi si formano, rimane, di regola, esclusa da quella tassabile.

Art. 5

Reclami relativi al servizio

I reclami avversi l'effettuazione del servizio non esimono dall'obbligo del pagamento della tassa di cui all'art. 6 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 6

Istituzione della tassa

E' istituita, nel Comune di Rosignano Marittimo, in ordine all'art. 58 e seguenti del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie in genere, degli ordinari rifiuti solidi interni dei fabbricati ed assimilati, a qualunque uso destinati, come individuati nell'art. 2 e nell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7

Oggetto della tassa

- 1) La tassa è commisurata alla quantità e qualità media ordinaria per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per l'unità di superficie imponibile accertata prevista per l'anno successivo per uno più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
- 3) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ne può essere inferiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs 507/93. Per la determinazione del costo di esercizio valgono le disposizioni di cui all'art 61 del suddetto D. Lgs 507/93 ed eventuali modifiche legislative.

Art. 8

Presupposto della tassa ed esclusioni

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal Regolamento per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
- 2) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

- 3) Se il servizio di raccolta non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente ma è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, relativo alle distanze e capacità con i contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40%.
- 4) Qualora, con apposita delibera, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nelle zone esterne al centro abitato sia limitato a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del comma 2.
- 5) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, alle condizioni e nei modi di cui all' art. 59, comma 6 del D. Lgs 507/93 e fermo restando il disposto del comma 3.
- 6) Per i fabbricati rurali con area scoperta di pertinenze, non compresi nell'esenzione stabilita dal successivo art 16, lett. b, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso.
- 7) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, alle condizioni di cui all'art. 62, comma 2 del D.Lgs 507/93
- 8) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali tossici, nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile, si applica una riduzione forfettaria del 50% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, qualora la stessa non sia determinabile.
- 9) Nelle unità immobiliari destinate a civile abitazione, in cui sia svolta, anche un'attività economica o professionale, è dovuta la tassa in base alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata, commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 9

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse
- 2) Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, valgono le disposizioni di cui all'art. 63, comma 3, del decreto suddetto.

Art. 10

Deliberazioni di tariffe

Le tariffe sono approvate con le modalità e nei tempi previsti dalle norme di riferimento.

Art. 11

Limiti territoriali

Limite territoriale per il servizio inerente i R.S.U. interni ed assimilati

- 1) Il servizio, nelle varie fasi specificate all'art. 1 del presente regolamento è effettuato in regime di privativa, nelle zone meglio indicate nell'allegato elenco sotto la lettera A) ed è suscettibile di estensione ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrare sopra menzionate a giudizio dell'amministrazione comunale.
- 2) Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

Art. 12

Spazzamento

Il servizio di spazzamento dei rifiuti specificati all'art. 3 del presente regolamento, è effettuato nelle zone meglio indicate nell'allegato elenco sotto la lettera 8), ed è suscettibile di estensione ad altre località a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13

Tariffe per particolari condizioni di uso

- 1) La tariffa unitaria è ridotta di 1/3, nel caso di abitazione con unico occupante.
- 2) Il contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno della condizione dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 3; in difetto si provvede al recupero del tributo ed all'applicazione delle sanzioni, come previsto dall'art. 76 del D. Lgs. 507/93.

Art. 14

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
- 2) L'obbligazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quelli in cui ha avuto inizio l'utenza

- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata
- 4) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per gli anni successivi se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali di aree, ovvero, se la tassa sia assolta dal subentrante, a seguito di denuncia in sede di recupero di ufficio

Art. 15

Tassa giornaliera di smaltimento

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente, locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta la tassa in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
- 3) In mancanza di voce corrispondente, si determina la categoria di uso assimilabile, ai sensi dell'art. 77, comma 3, D. Lgs . 597/93.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di conto corrente postale o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto. L'importo va arrotondato all'Euro per eccesso o per difetto se rispettivamente superiore od inferiore ai 49 centesimi.
- 5) In caso la tassa all'atto dell'accertamento risulti non versata è recuperata con e sanzioni, interessi ed accessori. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale.

Art. 16

Altre esenzioni

Sono esenti:

- 1) I palazzi e le villeggiature facenti parte della dotazione del Presidente della Repubblica (art. 10, Legge 09.08.1948, n. 1077)
- 2) Le costruzioni rurali destinate esclusivamente alla abitazione dei coltivatori ed al ricovero del bestiame ad alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.
- 3) Gli edifici adibiti esclusivamente al culto pubblico, cattolico e non cattolico
- 4) I locali adibiti a sede dei consigli di quartiere e dei distretti sanitari
- 5) I locali adibiti ad uffici o servizi pubblici comunali

Art. 17

Agevolazioni

La tariffa è ridotta:

- 1) Fino al 20% in rapporto alla entità della riduzione comprovata, nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese. Per interventi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti
- 2) del 20% nel caso di detentori di abitazioni che, attraverso spese da documentare sostenute per strumenti tecnologici, attuino una riduzione dei rifiuti conferiti al servizio.
- 3) Le esenzioni ed agevolazioni di tariffa per i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari, i cui redditi complessivi annui siano compresi tra un minimo ed un massimo, sono stabiliti periodicamente con apposita deliberazione dall'Amministrazione Comunale;

Art. 18

Classificazione dei locali ed aree tassabili

Agli effetti della graduazione della tassa, i locali e le aree sono distinti come segue:

- 1) CIVILI ABITAZIONI
- 2) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO, UFFICI PUBBLICI
- 3) ASSOCIAZIONI, SEDI SPORTIVE DI ASSOCIAZIONI E RELATIVI IMPIANTI
- 4) Ospedali
- 5) CASERMA, COLLEGIO, CONVENTI-MONASTERI, CONVITTO, CASE DI CURA E RIPOSO SPEDALI
- 6) CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 7) AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 8) CAMPEGGI, AGRITURISMO
- 9) DISTRIBUTORI CARBURANTI
- 10) STABILIMENTI BALNEARI
- 11) ALBERGHI CON RISTORANTE
- 12) AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
- 13) NEGOZI ALIMENTARI, PESCHERIE, MACELLERIE, ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE, IPERMERCATI E SUPERMERCATI
- 14) NEGOZI, IPERMERCATI, SUPERMERCATI GENERI NON ALIMENTARI
- 15) BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 16) BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
- 17) ATTIVITA' ARTIGIANALI
- 18) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 19) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BAR, CAFFE', PASTICCERIE, ECC.
- 20) DISCOTECHE, NIGHT CLUB
- 21) ALTRO LUOGO DI DIVERTIMENTO

Per quanto concerne le aree scoperte operative, le stesse vengono individuate, agli effetti della graduazione della tariffa, a seconda dell'uso che di esse viene effettuato e sono quindi tassabili con la tariffa delle attività cui sono adibite. Per quanto attiene le zone di cui all'art. 8, comma 2 del presente regolamento, la graduazione della tariffa ridotta avviene con il medesimo criterio di cui ai commi precedenti.

Art. 19

Denunce

- 1) I soggetti di cui all'art. 9 del presente regolamento presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal servizio gestione entrate e e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano immutate; in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.
- 3) La denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'abitazione di residenza o principale o dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'abitazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e deve essere presentata al servizio gestione entrate del comune, che rilascia apposita ricevuta. Può essere inviata per posta, in tal caso si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
- 5) In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare i cittadini a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, comunque, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 20

Accertamento, contenzioso, riscossione

- 1) La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominali annuali, salvo quanto previsto all'art. 15 (tassa giornaliera di smaltimento) del presente regolamento.
- 2) per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso si applicano le disposizioni di cui alla Deliberazione di C.C. n. 89 del 30.06.2006.

Art. 21

Controlli

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, si applicano le disposizioni di cui all'art.73 del D.Lgs 507/93.

Art. 22

Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 27.12.2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva.

Art. 23

Funzionario Responsabile

- 1) Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2) Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 24

Accertamenti

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D.lgs 18.12.1997, n. 472, e successive modificazioni.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e dal regolamento comunale recante norme per "L'accertamento con adesione e autotutela amministrativa".

Art. 26

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicheranno le norme delle leggi vigenti ed in particolare del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Allegato A

Limite territoriale per il servizio inerente i r.s.u. interni e assimilati

ROSIGNANO SOLVAY

- 1) Dal mare fino alla variante Aurelia, lungo il fosso di Crepatura ed il fosso Iurco;
- 2) Ad ovest della, variante Aurelia, dal fosso di Crepatura ed il fosso Iurco, fino al fiume Fine;
- 3) Dal mare, fino alla variante Aurelia, lungo il fiume Fine;

Inoltre:

- a) Località Trik el Troy (Villaggio Anziani)
- b) Strada di Serragrande dalla Variante Aurelia fino alla Traversa Livornese.

VADA

- 1) Dal mare, fino alla FFSS, lungo il fiume Fine;
- 2) Ad ovest della FFSS, dal fiume Fine, fino al confine con il comune di Cecina;
- 3) Dalla FFSS, fino al mare, lungo il confine con il Comune di Cecina.

Inoltre:

- a) Località i Polveroni (compresa tra il fiume Fine, la FFSS e la ferrovia per Pisa);
- b) Località Cason Vecchio; .
- c) Strada Provinciale "Lo Stradone" dalla FFSS fino alla SS 206 .

CASTIGLIONCELLO

- 1 Dal Mare fino alla SS n. 1 Aurelia, lungo il torrente Chioma;
- 2 Ad Ovest della SS n. 1 Aurelia e della Variante Aurelia, fino al fosso Iurco;
- 3 Dalla Variante Aurelia, al mare lungo il fosso Iurco ed il botro di Crepatura.

Inoltre:

- a) Campolecciano, ex lottizzazione Befani, Località Vaiolo e Località Le Mortelle;
- b) lungo la strada interna ex Villa Menicanti.

ROSIGNANO MARITTIMO

Perimetro formato da: Via della Repubblica, "bretella provinciale", strada prov. dei Goracci, botro dei Goracci , Loc. Il Vignone, Loc. Molino a Vento, pod. Rivignali, Trav. Livornese fino allo svincolo S. P. della Giunca, botro dei Crognoli , pod. dei Ricci, fosso dei Morti, Via della Repubblica.

Inoltre:

- a) Loc. Acquabona e Loc. Il Poggetto;
- b) Loc. La Maestà;
- c) Loc. Col di Leccio;
- d) Loc. Il Gallina, fino a variante Aurelia;
- e) Loc. Il Giardino fino a variante Aurelia;
- f) Loc. II Marmolaio.

GABBRO

Perimetro formato da: Traversa Livornese per Castelnuovo, Botro della Sanguigna, strada delle Capanne, Traversa Livornese per Livorno, botro Sanguigna, Traversa Livornese per Castelnuovo.

Inoltre:

- a. Loc. La Malavolta;
- c) Loc. La Concezione;
- a) agglomerati lungo Traversa Livornese per Castelnuovo;
- b) Loc. Fornace e Loc. Poggettone;
- c) SS 206 incrocio strada delle Capanne;
- d) Loc. Fonte Sanguigna e Loc. Fonte di Giomo.

CASTELNUOVO DELLA MISERICORDIA

Perimetro formato da Loc. le Capannacce, Castel Vecchio, Loc. Pinzacchio, Loc. Castello, strada Traversa Livornese, Loc. Campaccio, Loc. Piantata, Loc. Le Capannacce.

Inoltre:

- a) agglomerati lungo la Traversa Livornese per Rosignano Marittimo
- b) agglomerati lungo la Traversa Livornese per Gabbro;
- c) agglomerati lungo la Strada del Chiappino fino alla SS 206;
- d) agglomerati lungo la Strada del Poggiarino;
- e) Loc. Chiappino e Loc. il Cotto.

NIBBIAIA

Perimetro formato da: strada del Vaiolo, Loc. Legni Torti, Loc Nibbiaia Alta, strada del Vaiolo.

Inoltre:

- a) Loc. Sasso Grosso
- b) Loc. Aia della Vecchia
- c) Loc. Alberelli
- d) Loc. Solitone
- e) agglomerati lungo la strada del Gabbro
- f) agglomerati lungo la Via del Vaiolo

Il Servizio di spazzamento dei rifiuti indicati al punto 3) dell'art. 2 del Regolamento Comunale effettuato, di massima, nei perimetri suddetti, con la limitazione che siano, comunque, strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, all'interno di un agglomerato urbano.

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Allegato B

Limite territoriale per lo spazzamento dei r.s.u. esterni

Il servizio è effettuato, di massima, nei perimetri di cui alla classificazione meglio individuata nell'allegato "A "

Per quanto concerne lo "spazzamento" delle spiagge marittime, questo verrà effettuato esclusivamente sulle spiagge libere od attrezzate, eccetto quelle riservate a concessionari.